



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	SAGGIO	Presidente	R.G.N. 24258/01
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Consigliere	28085/01
Dott. Massimo	BONOMO	Consigliere	Cron. 21808
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	Rep. 2748
Dott. Francesco Ant.	GENOVESE	Consigliere	Ud. 22/03/04

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Trattamento dei dati personali e attività giornalistica

CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
80999

SENTENZA

sul ricorso n. 24258 del 2001 proposto da: 1) RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del suo
procuratore speciale, Avv. Rubens Esposito, in virtù
dei poteri conferitigli dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale; 2) sig.
Francesco DE DOMENICO; 3) Sig.ra Barbara LA PORTA
SCARAMUCCI; 4) Maurizio BRACCIALARGHE; 5) Signor Antonio
RIZZO NERVO; elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca
di Leone n. 78, presso l'avv. prof. MASSIMO LUCIANI, che
li rappresenta e difende giusta procura speciale, in
atti;

hr
[Signature]

- ricorrenti -

701
2001



contro

Garante per la Protezione dei dati personali, in
persona del Presidente p.t.

- intimato -

e

1) SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONE (S.E.E.) SPA, in persona
del consigliere delegato; **2)** SIG. MARIO CERVI, in
proprio e quale Direttore responsabile de <IL
GIORNALE>, elettivamente domiciliati in Roma, via
Lisbona n. 3, presso lo studio dell'Avv. prof. FLORIANO
D'ALESSANDRO, che li rappresenta e difende, giuste
deleghe in atti, unitamente all'Avv. LORENZO PINTUS.

- controricorrente -

E

sul ricorso n. 28085 del 2001 proposto da: GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che
lo rappresenta e difende ex lege;

- ricorrente incidentale -

contro

- 1)** RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
- 2)** Sig. Francesco DE DOMENICO;
- 3)** Sig.ra Barbara LA PORTA SCARAMUCCI;
- 4)** Sig. Maurizio BRACCIALARGHE;



5) Sig. Antonio RIZZO NERVO;

-intimati -

nonché

1) SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONE (S.E.E.) SPA, in persona del consigliere delegato; 2) SIG. MARIO CERVI, in proprio e quale Direttore responsabile de <IL GIORNALE>, elettivamente domiciliati in Roma, via Lisbona n. 3, presso lo studio dell'Avv. Prof. FLORIANO D'ALESSANDRO, che li rappresenta e difende, giuste deleghe in atti, unitamente all'Avv. LORENZO PINTUS.

- controricorrenti -

avverso il provvedimento del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/3/2004 dal Relatore Cons. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

Uditi gli avv. prof. M. Luciani, L. Pintus e A. Caputi Iambrenghi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA, il quale ha concluso Per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il quotidiano <Il Giornale>, edito dalla soc. Europea di edizione Spa, pubblicava, nel numero del 19



marzo 2000 cinque articoli relativi alla RAI e ai suoi dipendenti, suddivisi come segue. Il primo consisteva in una tabella e conteneva, fra l'altro, le fotografie di alcuni giornalisti, dirigenti ed esponenti della RAI (e delle società dalla stessa controllate) e l'indicazione, per quasi tutti i menzionati, della loro <<appartenenza politica passata ed attuale>> e delle loro <<relazioni di amicizia e di inimicizia>>. Nel secondo (intitolato: *In Rai le nomine non finiscono mai: nove in 7 giorni*), ove si ricostruiva, in particolare, la <storia> del Prof. Zaccaria e del Dott. Celli, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Direttore generale della Rai, erano contenuti apprezzamenti non graditi dai predetti. Il terzo (intitolato: *In onda alla radio il Terzo Reichlin*), che si occupava della Direttrice di Radio 3, conteneva altri apprezzamenti nei confronti della stessa e del coniuge. Il quarto (intitolato: *Troppi raccomandati con questa sinistra*) consisteva in una intervista al direttore del giornale <Liberazione> sul tema delle influenze politiche sulle nomine RAI, sul preteso difetto di obiettività ed imparzialità del servizio d'informazione e sulla pretesa <incompetenza professionale> dei dirigenti. Il quinto (intitolato: *E' l'Unità il segreto dei giornalisti schierati in RAI*) riguardava il sistema di reclutamento dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo e tendeva ad affermare una pretesa mancanza della serietà necessaria



per lo svolgimento dei concorsi tenuti o da tenersi presso l'Ente pubblico radiotelevisivo.

2. La Rai e i suoi dirigenti, nonché i giornalisti interessati (fra i quali gli odierni ricorrenti, i sigg. Francesco DE DOMENICO, Barbara LA PORTA SCARAMUCCI, Maurizio BRACCIALARGHE e Antonio RIZZO NERVO) previa acquisizione della risposta data alle proprie doglianze dalla Società Europea di Edizioni spa (secondo la quale i dati di cui veniva richiesta la cancellazione sarebbero stati conservati solo nella forma propria degli articoli giornalistici menzionati), deducendo la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 lett. e), e 25 della legge n. 675 del 1996, nonché gli artt. 5 e 6 del codice di deontologia dei giornalisti, chiedevano al Garante, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, che accertata e dichiarata la illegittimità del trattamento dei dati personali svolto dal quotidiano <Il Giornale>, fosse eseguita la cancellazione di quelli illecitamente divulgati con gli articoli sopra indicati, anche previo accertamento istruttorio, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge n. 675 citata.

3. Con provvedimento dell'8 giugno 2000, il GARANTE rigettava il ricorso e gli interessati proponevano opposizione davanti al Tribunale civile di Milano, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, chiedendo: a) un accertamento istruttorio sulla conservazione dei dati che li riguardavano, presso la Società Europea di Edizioni Spa; b) la cancellazione dei medesimi; c) la condanna della società predetta al



risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della RAI (quantificato in £ 500 milioni) e dei singoli dipendenti (quantificato in £ 300 milioni, ciascuno) e, se del caso, alla pubblicazione per estratto del decreto di condanna sul quotidiano <Il Giornale> ex art. 120 cod. proc. civile.

4. Il tribunale, esclusa la legittimazione passiva del GARANTE nel giudizio, per la sua terzietà e per la natura intersoggettiva della vertenza, ha dichiarato inammissibile sia la domanda risarcitoria (per la natura camerale del rito, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., e per le esigenze di celerità e prontezza, proprie di quel tipo d'impugnazione) sia la richiesta dell'accertamento istruttorio, in ordine all'esistenza della banca dati presso la S.E.E. spa (per la possibilità di disporre, per ragioni di rito, solo l'assunzione di informazioni, contrariamente al caso dell'azione proposta, anziché in opposizione del provvedimento del GARANTE, in via principale ex art. 29, commi 1 e 6, l. n. 675).

Nel merito, ha ritenuto che non v'era prova dell'esistenza di una banca dati distinta dall'archiviazione degli articoli suindicati, già pubblicati e conservati anche altrove (biblioteche e altre istituzioni), e perciò non soggetta a cancellazione.

5. Contro tale pronuncia propongono unico ricorso sia la RAI che i giornalisti sopraindicati, articolato in tre mezzi e illustrato con memoria. Resistono il Dr.



MARIO CERVI e la SEE SPA, con unico controricorso e unica memoria. Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, a sua volta, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato su un unico mezzo, che viene illustrato anche da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 29, commi 1 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dell'art. 738 cod. proc. civ. e dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono che la mancanza della prova dell'esistenza della banca dati e dell'illecito trattamento dei dati discenderebbe unicamente dal fatto che né il garante né il tribunale avrebbero disposto l'accertamento istruttorio richiesto dai ricorrenti. In tanto la scelta del rito camerale potrebbe essere ritenuta conforme ai principi costituzionali (specialmente gli artt. 3 e 24 Cost.) in quanto non sarebbe limitate le garanzie delle parti. Infatti, la prova non è altrimenti raggiungibile senza l'accoglimento dell'istanza istruttoria proposta. Inoltre, un elemento indicante la loro esistenza starebbe nella stessa nota proveniente dalla società editoriale che avrebbe ammesso di conservare i dati, sia pure solo in forma giornalistica, e la provenienza di alcuni di essi da parte dell'USIGRAI.



Infine, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che la legge n. 675 del 1996 si applichi ai dati cd. <<non strutturati>> in una banca dati, poiché la finalità della disciplina contenuta in quella legge sarebbe costituita dalla disciplina dei modi di appropriazione delle informazioni riguardanti le persone che sarebbero propri del soggetto a cui sono riferiti. Senza distinguere tra la loro strutturazione o meno in banca dati. Del resto tutta l'attività editoriale sarebbe oramai informatizzata, per mezzo della memorizzazione elettronica delle informazioni. Con la conseguenza che, se i dati non strutturati in banca dati esulassero dalla tutela appresta dalla legge n. 675, allora l'attività giornalistica ne sarebbe sempre esclusa.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 lett. e), 25 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, degli artt. 5 e 6 del codice di deontologia e dell'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono che il rigetto del reclamo, proposto contro il provvedimento negativo del garante, sarebbe disceso dalla inesistenza della banca dati, oggetto della domanda di cancellazione, e dalla pretesa richiesta della sola cancellazione dei dati e non già anche di altre <<provvidenze attinenti al trattamento/diffusione ovvero a future divulgazioni>>. Infatti, i ricorrenti avrebbero richiesto innanzitutto



l'illegittimità del trattamento, ma su tale punto, vi sarebbe stata addirittura una omissione di pronuncia, o comunque un difetto di motivazione. In ogni caso il Tribunale, avrebbe dovuto decidere sulla liceità, pertinenza e correttezza del trattamento, che - invece - non sarebbe stata valutata, per il mancato ingresso all'accertamento dell'esistenza della banca dati. Inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato l'illegittimità del provvedimento del GARANTE, che aveva escluso la propria competenza in ordine alla liceità del trattamento di tali dati e la legittimità del quotidiano <Il Giornale> ad esprimere <<valutazioni anche critiche riferite alle singole persone>>.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 9, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'esclusione della domanda risarcitoria (per il danno non patrimoniale), per la sua presunta incompatibilità con il rito camerale, in contrasto con i principi relativi alla tutela dei diritti soggettivi e per il fatto che lo stesso articolo, che prevede il reclamo, disciplinerebbe anche tale diritto al risarcimento.

2. Con l'unico mezzo di ricorso incidentale (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in relazione



all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) il GARANTE chiede la cassazione del provvedimento impugnato, ovvero la correzione della sua motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la propria legittimazione nella causa di opposizione al provvedimento, reso su istanza degli odierni ricorrenti. Osserva il GARANTE che una cosa è il giudizio instaurato dagli interessati, ex art. 13, direttamente davanti al Giudice, in alternativa al ricorso amministrativo, e altra cosa è la sua legittimazione nel giudizio di opposizione, ex art. 29, comma 6, l. n. 675. A parte la valutazione che il GARANTE può compiere circa la sua convenienza a stare in giudizio nel singolo caso, resta il fatto che esso avrebbe interesse a difendere quella valutazione, compiuta in sede amministrativa, ove - al di là del caso singolo - coinvolga interessi pubblici e generali, e sia l'espressione di una sua particolare visione e valutazione.

3. I ricorsi, proposti contro lo stesso provvedimento giurisdizionale, fra le stesse parti, vanno riuniti. Ma, in ordine logico, va esaminato, dapprima, quello incidentale, (proposto dal GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), poiché riguardando la integrità e la pienezza del contraddittorio, attiene a questione preliminare rispetto al merito della controversia.

4. Il ricorso del GARANTE è inammissibile.

Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 7341 del 2002, ha risolto, in senso affermativo, il problema, che pure aveva agitato il dibattito giuridico, sotto il



vigore della legge n. 675 del 1996 (che è applicabile al caso di specie, *ratione temporis*), circa la legittimazione del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, nel giudizio di impugnazione del provvedimento dallo stesso emesso nell'ambito della propria funzione amministrativa di settore, e che oggi è definitivamente risolto dall'espressa previsione fornita dall'art. 152 del cd. codice della *privacy* di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale occasione, questa Corte ha stabilito che, al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in opposizione al provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, reso sull'istanza dell'interessato rivolta alla tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti indicati nell'art. 13 della citata legge, è legittimato a partecipare lo stesso GARANTE, e ciò per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti - il <titolare>, il <responsabile> e l'<interessato> - e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il GARANTE in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo (Nel caso indicato la Corte aveva cassato la sentenza del giudice del merito che, invece, aveva



escluso la legittimazione passiva del GARANTE in ordine ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento da esso emesso).

Tale principio, pienamente condivisibile, nonché confermato dalla nuova disciplina delle forme e delle cadenze della tutela processuale approntata da legislatore, e invocato dal ricorrente incidentale, non viene in rilievo nel caso esaminato.

Infatti, il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, che pure si è visto negare la propria legittimazione a interloquire nel corso della vertenza di merito, ha tuttavia visto confermato il proprio provvedimento di quello stesso Tribunale.

Esso, pertanto, in questa fase, difetta dell'interesse a impugnare il provvedimento giurisdizionale, con il quale, se da un lato è stata ingiustamente negata la propria legittimazione processuale, da un altro sono state confermate le proprie decisioni adottate in sede amministrativa. E la legittimazione a stare in giudizio è strumentale alla conferma (comunque ottenuta) del proprio provvedimento.

5. Il ricorso principale, proposto dalla RAI SPA e da alcuni suoi dipendenti, articolato nei surriportati tre mezzi di impugnazione, che possono essere congiuntamente trattati perché riguardanti aspetti tra loro strettamente connessi, è infondato e dev'essere respinto.

5.1. La preliminare e decisiva questione, riguardante il rapporto tra il diritto di cronaca e il trattamento



dei dati personali, presuppone che si chiarisca l'oggetto dell'attività del trattamento considerato dalla legge.

I dati trattati negli articoli giornalistici <censurati>, secondo la prospettazione dei ricorrenti, e pacifica in causa, riguardano le esperienze professionali, gli incarichi, le attività, le <appartenenze> familiari e politico-ideologiche dei componenti del consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei giornalisti della società televisiva pubblica, ossia di persone che, secondo le espressioni usate dal Garante <occupano posti di rilievo in una azienda di primaria rilevanza sociale ed economica> (qualità e qualificazioni neppure contestate dai ricorrenti).

Secondo la prospettazione dell'editore e del direttore del quotidiano, controricorrenti, si tratterebbe di dati pubblici, acquisiti o acquisibili finanche presso un sindacato di categoria, l'USIGRAI.

Si tratta di stabilire se la legge n. 675 si riferisca (e sia applicabile), o meno, a dati o notizie pubbliche, ovvero il suo ambito sia ristretto alle sole informazioni e notizie private, personali, non usualmente a disposizione di chiunque.

L'art. 1 della legge riferisce la tutela, particolarmente <alla riservatezza e all'identità personale>, ossia alla salvaguardia di notizie che non siano già conosciute o usualmente conoscibili dal pubblico o da un vasto pubblico di persone. Né la



situazione è sostanzialmente mutata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 196 del 2003, il quale ha esteso tale riferimento anche al <diritto alla protezione dei dati personali>, poiché tale figura giuridica soggettiva presuppone che sia già chiarita la nozione di <dato personale>, che è - propriamente - il punto di partenza.

Né, sotto questo profilo, soccorre molto la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675 (e, ora, l'art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 196), la quale riferisce tale nozione a <<qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione ... anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale>>.

In realtà, qualcosa di più concreto emerge dall'estensione della disciplina stabilita dalla legge 675, dapprima, e dal D. Lgs. n. 196, poi, dall'esame della quale si comprende che l'oggetto <immateriale> della tutela (se così può definirsi la impalpabile realtà che forma il dato personale, il quale viene esteso fino alle cd. tracce elettroniche) va ben oltre i dati e le notizie di natura privata e attinge anche ai dati già pubblici o pubblicati, poiché si ritiene che colui che compia operazioni di trattamento di tale informazioni, dal loro semplice accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto, incrocio, ecc., possa ricavare ulteriori informazioni che si rivelino, perciò stesso, un <valore aggiunto



informativo>, un *quid pluris* non ricavabile dalle singole unità isolatamente considerate, ma potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (art. 3, primo comma, prima parte, e art. 2 Cost.), valore sommo (anche presente nelle Carte sovranazionali, variamente efficaci anche nell'ordinamento interno) alla cui tutela è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali. Di qui la minuta disciplina amministrativa sull'attività di trattamento dei dati, le sue limitazioni, le sue eccezioni, gli strumenti di tutela posti a presidio dei beni protetti, e innanzitutto, dei diritti della persona, ma anche quelli previsti in favore degli <operatori> del trattamento, portatori di altri interessi (di natura storiografica, scientifica, sociologica, giornalistica, ecc.) variamente tutelati.

5.2. Con specifico riferimento all'attività giornalistica, la legge n. 675, come risulta da un complesso di disposizioni ad essa appositamente dedicate, stabilisce il principio cardine della libertà del trattamento.

Secondo l'art. 25, comma 1, <<le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità>>.



E la disposizione prosegue, più in generale, affermando che <<Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione ... ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico>>.

Inoltre, si stabilisce (commi 2 e 4) che un apposito codice deontologico, promosso dal garante ed adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, conterrà <<misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>, ma anche prescrizioni concernenti i dati personali meno invasivi e, comunque, diversi da questi.

Com'è noto, il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica è stato adottato con Provvedimento del garante del 29 luglio 1998 ed è stato pubblicato nella G.U. del 3 agosto 1998, n. 179.

In esso sono regolate anche le banche dati di uso redazionale e gli archivi personali dei giornalisti (art. 2), nonché, più in generale, i principi che sovrintendono al trattamento delle informazioni che devono alimentare l'attività professionale, la cui specificità è rivendicata con decisione (perché, <<la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie ..., attuate nell'ambito



dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti>>: art. 1, co. 2), in ossequio al <<diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico>>, ma anche nel contemperamento con il canone <<dell'essenzialità dell'informazione>> (art. 5, co. 1, ult. parte e art. 6) e la tutela di alcuni particolari soggetti (il minore, art. 7; il malato, art. 10) e comunque, sempre, della dignità delle persone (art. 8) e della sua sfera sessuale (art. 11).

Il rispetto di tali previsioni deontologiche, che è espressamente riferito anche ai giornalisti (art. 12 D. Lgs n. 196 del 2003 e, prima ancora, art. 20 D. Lgs. n. 467 del 2001) ed è <<condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali>> (art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 196 cit.), non solo può dar luogo a provvedimenti disciplinari (che è cosa che in questa sede non rileva) ma, soprattutto, consente al garante di adottare tutta la gamma dei provvedimenti delinquenti dalla legge sulla *privacy*.

5.3. Venendo al nostro caso, secondo il provvedimento del Garante, il trattamento dei dati effettuato dal quotidiano <Il Giornale> sarebbe legittimo, ai sensi della legge n. 675 del 1996, poiché, con gli articoli giornalistici pubblicati sulla base di essi, si farebbe riferimento a notizie e informazioni che possono,



correttamente, essere acquisite dai giornalisti attraverso la consultazione di giornali, interviste, colloqui, dichiarazioni e altre fonti consuete, senza la necessità del consenso degli interessati. Ciò anche in relazione ai dati di carattere familiare, poiché - quelli oggetto di controversia - tratterebbero fatti relativi ad esponenti di rilievo della vita politica nazionale e, comunque, notori.

5.4. In relazione a tale provvedimento amministrativo, gli odierni ricorrenti hanno chiesto al giudice, previo un~~a~~ accertamento, presso l'editore SEE SPA, dell'esistenza di una banca dati contenente quelli pubblicati, la loro cancellazione.

A questa richiesta, il Tribunale ha risposto: a) negando l'accertamento esplorativo, perché inammissibile nella specifica sede processuale (quella camerale ex art. 29, commi 6 e 7); b) dubitando che un tale potere potesse essere esercitato, in sede amministrativa, come richiesto dai ricorrenti, dal Garante; c) negando che la legge n. 675 possa avere ad oggetto l'archiviazione degli articoli giornalistici (cd. dati non strutturati in archivio né destinati ad esserlo); d) escludendo l'ammissibilità di ogni domanda risarcitoria.

5.5. I ricorrenti ribadiscono, con l'odierno ricorso, l'azione di cancellazione dei dati conservati nella banca dati della società editrice e, a tal uopo, instano per una lettura costituzionalmente adeguata dei poteri istruttori del giudice della fase di merito



(primo motivo). Ma, insieme, essi sostengono anche che, tale domanda, presuppone l'accertamento dell'illegittimità del trattamento dei dati, siano questi o meno strutturati in archivio (primo e secondo motivo).

5.6. Le doglianze non possono trovare accoglimento, innanzitutto in relazione alla accertata (e non controversa) natura dell'attività professionale (giornalistica) nell'ambito della quale è stato effettuato il trattamento dei dati personali dei ricorrenti.

Infatti, come si già accennato, il consenso dell'ente e dei privati interessati al trattamento non era (e non è) necessario, al pari dell'autorizzazione del Garante a svolgerlo, poiché sia l'uno che l'altra non sono richiesti quando le notizie sono trattate <<nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità>>, soccorrendo in tal caso solo il parametro valutativo costituito dal codice deontologico (art. 12, comma 1, lett. e).

Il GARANTE, perciò, ha negato ogni suo potere ufficioso, ed anzi ha precisato che, nel trattamento, il giornalista non aveva ecceduto dai principi basilari del trattamento, sia per la rilevante natura pubblica ~~natura~~ dell'azienda <indagata> (la RAI) sia per il ruolo pubblico dei suoi dirigenti e giornalisti; sia, infine, per la consistenza, sostanzialmente già pubblica, delle notizie stampate.



Rispetto a tali acquisizioni le domande dei ricorrenti andavano disattese, sia che le si intendesse come domande volte ad accertare tali fatti (ossia, una banca dati non strutturata, contenente solo le notizie già pubblicate), ampiamente acquisiti, sia che questi servissero solo come base per ipotizzare l'esistenza di notizie e dati non pubblicati e riservatamente custoditi presso <IL GIORNALE> o il suo editore.

Proprio questo equivoco di fondo ha generato una certa confusione nella vertenza, risolta con un provvedimento (quello impugnato) che non ha chiarito compiutamente questa duplicità di fatti e la diversità della risposta che l'ordinamento riserva a ciascuno di essi. Tale provvedimento (sostanzialmente giusto nella statuizione finale), va confermato, ma con alcune modificazioni correttive della motivazione.

5.7. Non v'è dubbio, infatti che abbiano ragione i ricorrenti (diversamente da quanto afferma il provvedimento censurato) quando invocano la possibilità di assoggettare a controlli anche le cd, banche dati non strutturate, perché - come ha ampiamente dimostrato questa Corte con la sentenza n. 8889 del 2001 - l'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996, a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di



attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna <archiviazione>). La legge 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in _____ banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico, dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso *tout court*, e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati.

Ma, nel caso di specie, l'intento dei ricorrenti non era quello di disporre la cancellazione dei dati già pubblicati, bensì quello di ottenere la cancellazione di quelli che si sono postulati esistenti in un più consistente bacino informativo, del tutto riservato, in possesso del <Il Giornale> o del suo editore.

In relazione a tale entità fattuale solo postulata, il giudice del merito ha respinto la domanda perché, con insidacabile suo apprezzamento ~~di merito~~, perché immune da vizi logici e motivazionali, egli non ha creduto di trovare le tracce che ne autorizzavano la ulteriore ricerca.



Pur dovendosi correggere la motivazione del provvedimento impugnato, perché contenente una affermazione non corretta (e che ha giustamente incontrato la disapprovazione dei ricorrenti), con la quale si è negato ogni accertamento diverso dalle sole informazioni, <<non essendo all'uopo deputato il procedimento camerale>>, il giudice ha giustamente respinto l'istanza istruttoria definendola esplorativa, perché, come già affermato da questa Corte (per tutte: 16713 del 2003), con riferimento all'esercizio di poteri istruttori che, come quelli previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., rientrano nella discrezionalità del giudice, e non possono comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico, tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte. Così che (sent. 2887 del 2003), con riferimento alla cd. consulenza tecnica d'ufficio, la cui finalità è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ragioni che vanno ribadite

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



anche per la richiesta istruttoria dell'accesso sui luoghi (sent. n. 4508 del 1982), in relazione alla quale il giudice, purché sia necessario all'accertamento dei fatti, può disporlo solo se necessario e utile.

5.8. Chiarite le ragioni d'infondatezza del ricorso nella parte tendente ad ottenere un nuovo giudizio di merito, a mezzo dell'espletamento di attività istruttorie, erroneamente ritenute incompatibili con il rito camerale, in relazione ad una banca dati <occulta> o <eccedente> quella esplicitata con le notizie pubblicate e che, secondo l'insindacabile giudizio del giudice di merito, era indimostrata e solo postulata dai ricorrenti, va da sé che le altre doglianze perdono di rilevanza, poiché presupponenti proprio tale positivo accertamento.

I relativi motivi di ricorso (riguardanti l'ammissibilità di altre provvidenze giurisdizionali, diverse dalla cancellazione dei dati abusivamente trattati e della domanda risarcitoria) sono inammissibili perché solo virtuali ed ipotetici.

6. Nei fatti sopra menzionati si ravvisano giuste ragioni per compensare fra le parti le spese della fase di legittimità.

PQM

Riuniti i ricorsi,

Dichiara inammissibile quello incidentale e rigetta quello principale. Compensa le spese del giudizio.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
prima sezione civile, dai magistrati sopraindicati, il
22 marzo 2004

Il Giudice estensore

(dr. Francesco A. Genovese)

Il Presidente

(dr. Antonio Saggio)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria

25 GIU. 2004

IL SEGREARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Perrone)